



## OSSERVATORIO SULLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE N. 2/2017

### 1. RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

#### 1. Introduzione

In occasione dei quindici anni dall'istituzione della Corte Penale Internazionale (CPI) si è ritenuto potesse rivestire interesse una rassegna della sua giurisprudenza, al fine di offrire un quadro generale dell'attività svolta, mediante la descrizione dei casi che sono stati sottoposti al suo giudizio.

Si è inteso in tal modo anche rendere possibile verificare se le accese critiche mosse all'operato della CPI in tempi recenti abbiano fondamento. Infatti, da molte parti si è sostenuto che in questi quindici anni la Corte ha avviato, quasi esclusivamente, procedimenti riguardanti crimini commessi in Stati africani, eccezion fatta per la situazione in Georgia, tralasciando del tutto le responsabilità per crimini commessi in Stati "occidentali".

Dall'esame effettuato tali critiche, tuttavia, non sembrano trovare fondamento nella realtà dei fatti né nella genesi dei procedimenti, vale a dire nel modo in cui i diversi casi sono stati presentati alla CPI.

Si rileva, difatti, che la maggioranza delle situazioni riguardanti l'Africa, sottoposte al vaglio della Corte, sono state deferite direttamente dagli stessi Stati interessati.

Inoltre, va ricordato che la competenza della CPI è complementare rispetto a quella dei tribunali penali nazionali, e cioè essa può giudicare solamente nel caso in cui lo Stato interessato sia "*unable and/or unwilling*" a perseguire un individuo sospettato di aver commesso uno dei crimini considerati nello Statuto di Roma.

Nella descrizione dei casi giurisprudenziali, che si è proceduto a raggruppare a seconda dello Stato in cui si sono verificati i fatti oggetto di denuncia (*referral*) alla CPI, si metterà in evidenza, in primo luogo, la modalità con la quale le questioni oggetto del singolo procedimento sono state deferite alla Corte. Tali modalità, infatti, sono previste in maniera puntuale dall'art. 13 dello Statuto della stessa Corte, che prevede tre diverse possibilità di deferimento: ad opera degli Stati parti dello Statuto stesso, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o su iniziativa del Prosecutor. In aggiunta, nell'art. 12(3) è disposto che anche uno Stato non parte dello Statuto possa adire la Corte, purché ne abbia accettato la competenza mediante dichiarazione depositata presso il Registrar della CPI.

In secondo luogo, saranno esaminate le imputazioni contestate al singolo indagato e lo svolgimento dei fatti di causa, evidenziandone gli aspetti maggiormente significativi.

Si segnala altresì che nel corso della rassegna si è scelto di lasciare alcuni termini in lingua inglese, in particolare le denominazioni dei collegi giudicanti della CPI (*Pre-Trial Chamber, Trial Chamber...*) il Procuratore della Corte (indicato come *Prosecutor*), in ragione della non esatta corrispondenza tra il significato italiano e le funzioni esercitate nell'ambito del nostro ordinamento da figure similari, se comparate con gli organi previsti nello Statuto della Corte.

## 2. Kenya

### 2.1 *The Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang*

Il 5 novembre 2009, il Prosecutor della CPI, agendo in base ai poteri conferitigli dall'art. 13(c), ha notificato, *proprio motu*, al Presidente della Corte l'intenzione di presentare una richiesta di autorizzazione ad avviare un'indagine sulla situazione in Kenya ai sensi dell'articolo 15(3) dello Statuto di Roma, per quanto riguarda, in particolare, le violenze che hanno avuto luogo nel Paese africano, a seguito delle elezioni del 2007-2008, nel corso delle quali, presumibilmente, circa 1.300 persone sono state uccise.

Il 6 novembre 2009, la Presidenza del Tribunale ha assegnato l'esame della situazione alla Pre-Trial Chamber II, la quale, il 31 marzo 2010, ha accolto la richiesta del Prosecutor di aprire un'indagine sui presunti crimini contro l'umanità perpetrati in Kenya.

L'indagine riguardava i crimini contro l'umanità commessi tra l'1 giugno 2005 (data di entrata in vigore dello Statuto di Roma per il Kenya) e il 26 novembre 2009 (data di presentazione della richiesta di autorizzazione per avviare le indagini).

Il 15 dicembre 2010, il Prosecutor della CPI ha formalmente richiesto alla Pre-Trial Chamber II della Corte di citare a comparire sei cittadini kenioti, sulla base del fatto che esistevano fondati motivi per ritenere che fossero penalmente responsabili di crimini contro l'umanità.

L'8 marzo 2011, la Pre-Trial Chamber II ha deciso sulle domande presentate dalla Procura ed ha, quindi, convocato William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey e Joshua Arap Sang a comparire davanti alla Corte il 7 aprile 2011.

Mr. Ruto, Ministro dell'Istruzione Superiore, Educazione, Scienza e Tecnologia, e Mr. Kosgey, Membro del Parlamento e Presidente dell'ODM (Orange Democratic Movement), è stato accusato di aver fornito un contributo essenziale alla realizzazione e organizzazione del piano comune, messo in atto nel corso dell'ondata di violenze avvenute dopo il risultato delle elezioni politiche del 2007 in Kenya, sia nell'indicazione dei soggetti e delle proprietà da colpire, che dal punto di vista finanziario e propagandistico, attività che ha avuto largo seguito tra gli abitanti del Paese, tra i quali è stato possibile rintracciare gli esecutori materiali dei crimini.

Alla riuscita del piano comune messo in atto da tali soggetti, ha dato un contributo decisivo Mr. Sang, giornalista e presentatore della radio KASS FM di Nairobi, mettendo a disposizione dell'organizzazione la sua radio, con le relative strutture.

Il 31 marzo 2011, il governo keniota ha presentato una domanda volta a contestare la ricevibilità del ricorso, che è stata respinta.

Il 30 maggio 2011, tale decisione è stata confermata dalla Pre-Trial Chamber, e ulteriore conferma è arrivata il 30 agosto 2011, da parte dell'Appeals Chamber della stessa Corte.

Nello spiccare i mandati di comparizione, la Pre-trial Chamber II ha ritenuto sussistenti i ragionevoli motivi, previsti nello Statuto, per considerare Mr. Ruto e Mr. Kosgei responsabili a titolo di coautori, ai sensi dell'art. 25(3)(a), di crimini contro l'umanità (art. 7).

Nei confronti di Mr. Sang, invece, la PTC-II ha sostenuto che non vi fossero ragionevoli motivi per ritenere che fosse, anch'egli, da considerare come un coautore "indiretto", dato il suo contributo non essenziale quanto, piuttosto, che il comportamento, da questi posto in essere, fosse rilevante, ex 25(3)(d), ai fini della qualificazione come coautore mediato ossia, la (presunta) responsabilità di Sang, è stata inquadrata dalla Corte come una forma di complicità residuale, per avere "*altrimenti contribuito ai crimini*", ai sensi dell'art. 25(3)(d)(i) dello Statuto.

I capi d'imputazione per Mr. Ruto e Mr. Kosgei sono stati:

1. Omicidio (art 7.1.a);
2. Trasferimento forzato della popolazione (7.1.d);
3. Persecuzione (7.1.h).

Il 23 gennaio 2012, i giudici hanno rifiutato di confermare le accuse contro Mr. Kosgey, confermando, invece, le accuse contro Mr. Ruto e Mr. Sang e rinviandoli a giudizio di fronte alla Trial Chamber, il processo ha avuto inizio il 10 settembre 2013. Gli imputati non sono, tuttavia, sotto la custodia della Corte.

Il 5 aprile 2016, la Trial Chamber V (A) ha deciso che il caso contro William Samoei Ruto e Joshua Arap Sang doveva essere terminato. Le motivazioni della chiusura anticipata del procedimento vanno rintracciate, come si evince anche dal comunicato diramato dal Prosecutor stesso in merito, dal fatto che i testimoni dell'accusa erano stati sottoposti a intimidazioni, isolamento sociale e minacce per impedire loro di testimoniare. Alla fine, alla Trial Chamber è stata di fatto preclusa l'opportunità di valutare, in maniera approfondita e puntuale, il merito del caso presentato dal Prosecutor.

I giudici della Corte si sono pronunciati, per la prima volta, in questo caso su una "*no case to answer motion*", ossia su di un'istanza presentata dalle parti per ottenere un verdetto di non luogo a procedere (o direttamente di non colpevolezza), a fronte della carenza del materiale probatorio presentato per sostenere l'accusa. Tale istituto, proprio della prassi procedurale dei paesi di *common-law*, è in uso anche nella giurisprudenza dei tribunali internazionali *ad-hoc*.

Per quanto riguarda la CPI, non essendo tale strumento espressamente previsto dalla cornice normativa della Corte, ha ammesso l'istanza con apposita decisione della Camera.

Quest'ultima ha dichiarato che la *ratio* sottesa a tale tipo di richiesta è costituita dal principio secondo il quale l'imputato non deve essere chiamato a rispondere di un'accusa quando il materiale probatorio presentato dalla Procura è insufficiente a far sorgere la necessità di sostenere una difesa. Tale ragionamento trova fondamento nei diritti dell'accusato e, in particolare nel principio di presunzione d'innocenza e nel diritto ad un processo equo e rapido, sanciti negli articoli 66(1) e 67(1) dello Statuto di Roma.

Per stabilire se via sia una situazione di "*no case to answer*", la Camera deve quindi considerare, in conformità a una valutazione probatoria, effettuata *prima facie*, se sussista un caso: essa deve cioè verificare se siano state presentate sufficienti prove, sulla base delle quali la Camera potrebbe ragionevolmente condannare l'imputato.

Con una sentenza molto articolata e controversa, la Trial Chamber V ha deciso a maggioranza, di annullare le accuse nei confronti degli imputati tramite una dichiarazione di

“*no case to answer*” in ragione dell’inconsistenza delle prove presentate dall’accusa, senza però formulare un giudizio di non colpevolezza.

Una sentenza complessa, giacché anche i due giudici di maggioranza, sebbene concordi sulla pronuncia finale, hanno addotto motivazioni differenti per giungere alla stessa conclusione.

L’esito dell’esercizio dell’azione penale ha reso evidenti le difficoltà della Prosecutor a compiere inchieste efficaci all’interno di un Paese spesso restio a prestare la propria collaborazione, come già avvenuto in precedenza, nel dicembre del 2014, quando la Prosecutor aveva dovuto ritirare le accuse a carico del Presidente keniota Uhuru Kenyatta, primo capo di Stato a comparire davanti alla CPI, poiché le prove fino a quel momento raccolte non erano state ritenute sufficienti a formulare nei suoi confronti un giudizio di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio.

Questa decisione, come espressamente menzionato nell’ordinanza della Trial Chamber, non preclude nessuna nuova azione penale futura sia da parte della Corte Penale Internazionale, sia da parte di una giurisdizione nazionale. Tale decisione potrà quindi essere oggetto di ricorso.

### 3. Repubblica Centrafricana

#### 3.1. *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*

Il 21 dicembre 2004, il Governo della Repubblica Centrafricana ha segnalato alla Corte Penale Internazionale, sulla base dell’art. 14 dello Statuto, i crimini commessi nel territorio della Repubblica Centrafricana dopo l’1 luglio 2002, richiedendo al Prosecutor di effettuare indagini al riguardo.

Il Prosecutor, dopo aver esaminato le informazioni ricevute dal Governo della Repubblica Centrafricana, ha ritenuto soddisfatte le condizioni richieste dallo Statuto di Roma per l’avvio di un’indagine e il 10 maggio 2007 ha informato il Governo della Repubblica Centrafricana, la Pre-Trial Chamber III e il Presidente del Tribunale della sua decisione di aprire un’indagine.

Il 9 maggio 2008, l’Office of the Prosecutor ha presentato alla Pre-Trial Chamber III una richiesta, in base all’articolo 58 dello Statuto di Roma, per l’emissione di un mandato di arresto nei confronti di Jean-Pierre Bemba Gombo, che il 23 maggio 2008 la Pre-Trial Chamber III ha emesso insieme ad una richiesta di arresto provvisorio indirizzata al Regno del Belgio.

La PTC-III ha, infatti, ritenuto che vi fossero fondati motivi per affermare che nel corso del conflitto armato Bemba Gombo, in qualità di comandante e responsabile delle truppe del MLC, agendo *de iure e de facto* come autorità investita da parte dei membri del gruppo di tutte le decisioni militari e politiche, fosse da ritenersi responsabile per i crimini commessi dalle sue truppe, specialmente nelle città di Bossangoa, Mongoumba, e in una località conosciuta come PK 12.

Bemba Gombo era ritenuto responsabile, insieme o tramite altre persone, ex art 25(3) dello Statuto della CPI per:

1. Stupro, sia come crimine contro l’umanità, art.7(1)(g), che come crimine di guerra, art.8(2)(e)(vi);

2. Tortura, sia come crimine contro l'umanità, art. 7(1)(f), che come crimine di guerra, art.8(2)(c)(i);
3. Oltraggi alla dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti, come crimine di guerra, art.8(2)(c)(ii);
4. Saccheggio di una città o località, come crimine di guerra, art.8(2)(e)(v).

La Corte ha invece respinto le imputazioni per tortura, sia come crimine contro l'umanità, art. 7(1)(f) che come crimine di guerra, art.8(2)(c)(i), nonché per il crimine di guerra di oltraggi alla dignità personale, art.8(2)(c)(ii) dello Statuto della Corte, rispetto alle quali non sono state ritenute sufficienti le prove prodotte e ritenendo inoltre, con riferimento al crimine di oltraggi alla dignità personale, che le condotte descritte fossero sussunte nel crimine di stupro, e non costituissero quindi un capo di imputazione autonomo.

In merito al criterio di attribuzione della responsabilità, è stato, inoltre, ritenuto che la responsabilità di Gombo non potesse essere inquadrata come diretta, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, non avendo egli emesso ordini diretti oppure partecipato personalmente alla commissione dei crimini in oggetto. Nondimeno, la Pre-Trial Chamber ha ritenuto che esistessero fondati motivi per confermare le accuse a Bemba Gombo a titolo di responsabilità indiretta, ai sensi dell'art 28, in quanto lo stesso, pur avendo ricoperto durante l'intero periodo del conflitto armato ( il quale viene, ai fini del procedimento in oggetto, definito di carattere non internazionale, non essendovi ostilità armate tra due Stati sovrani, bensì un conflitto tra vari gruppi armati organizzati, ma operanti internamente allo stato considerato) il ruolo di comandante *de iure e de facto* delle truppe del MLC ed essendo stato a conoscenza dei crimini commessi dai suoi sottoposti, non ha agito in modo appropriato per impedirne la commissione o per sottoporre gli autori dei crimini medesimi alle conseguenze delle loro azioni, dinanzi alle autorità competenti.

Nella sentenza emessa, la PTC ha preso in esame analiticamente tutti gli elementi necessari ai fini della configurazione di un crimine contro l'umanità (la presenza sul piano oggettivo di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile e sul piano soggettivo, la consapevolezza dell'attacco) e di un crimine di guerra (sul piano oggettivo la sussistenza di un conflitto armato, il carattere dello stesso e il nesso fra il fatto tipico e il conflitto e, sul piano soggettivo, la consapevolezza delle circostanze di fatto che hanno determinato l'esistenza del conflitto), affermandone la presenza nel caso *de quo* e qualificandolo come conflitto armato avente carattere non internazionale. Il 24 maggio, Mr. Bemba è stato arrestato dalle autorità belghe.

Il 10 giugno 2008, la Pre-Trial Chamber III ha reso una decisione sulla domanda del Prosecutor del 9 maggio 2008. E' anche stato emesso un nuovo mandato di cattura, il quale andava a sostituire il mandato in precedenza emesso in data 23 maggio 2008, che aggiungeva, alle accuse già formalizzate nei confronti di Mr. Bemba, la nuova accusa di omicidio, inquadrata nella sua duplice accezione sia di crimine di guerra che di crimine contro l'umanità. Allo stesso tempo, la Chamber ha indirizzato al Regno del Belgio una richiesta di arresto e consegna di Mr. Bemba alla CPI.

Il 4 luglio 2008, Mr. Bemba è apparso davanti alla Pre-Trial Chamber III per la prima volta.

Il 14 agosto 2009 la Pre-Trial Chamber III ha emesso un'ordinanza con cui veniva disposta la concessione della libertà provvisoria per l'imputato. Tuttavia, l'attuazione di quest'ultima decisione subiva un differimento, in attesa della determinazione delle condizioni imposte per il rilascio e la concessione di tale libertà *ad interim*, e in attesa della

statuizione in merito allo stato territoriale nel quale l'imputato sarebbe dovuto essere rilasciato. Lo stesso giorno, il Prosecutor proponeva appello avverso questa decisione, finché il 2 dicembre 2009, l'Appeals Chamber annullava la decisione della Pre-Trial Chamber III.

L'imputato restava così nella piena custodia della Corte.

Il 27 maggio 2008, la Pre-Trial Chamber III indirizzava alla Repubblica del Portogallo una decisione, e una contestuale richiesta, volta all'individuazione, alla tracciabilità, al congelamento e al sequestro dei beni e delle attività di Jean-Pierre Bemba. A seguito di tali accertamenti, il 25 agosto 2008, il Registrar della Corte decideva, in via provvisoria, che Jean-Pierre Bemba non potesse essere considerato indigente e che, pertanto, egli fosse da considerare privo dei requisiti necessari ai fini della fruizione dell'assistenza legale che può essere fornita, in situazioni di necessità, dalla stessa Corte Penale Internazionale.

Il 10 ottobre e il 14 novembre 2008, la Pre-Trial Chamber ha deciso di respingere la domanda della difesa, relativa alla revoca del sequestro dei beni e degli averi di Mr. Bemba. Essa ha, inoltre, ordinato al Registrar della Corte di curare il monitoraggio, di concerto con le autorità portoghesi, della distribuzione di una somma mensile, tratta da un conto bancario portoghese di proprietà di Mr. Bemba, al fine di garantire il rispetto degli obblighi finanziari, da parte dell'imputato nei confronti della sua famiglia e del suo legale.

Il 3 marzo 2009, la Pre-Trial Chamber ha deciso di aggiornare l'udienza di conferma delle accuse e ha chiesto al Prosecutor di prendere in considerazione la possibilità di sottoporre alla Corte un documento emendato contenente le imputazioni a carico di Mr. Bemba, tenendo conto che, dall'analisi dei fatti di causa, potrebbe discendere una tipologia di responsabilità diversa dalla responsabilità penale individuale invocata dal Prosecutor stesso, vale a dire la responsabilità penale prevista dall'articolo 28 dello Statuto di Roma come comandante militare o superiore.

La Corte Penale Internazionale ha utilizzato per la prima volta la nozione di "*responsabilità del comando*", ai sensi dell'art. 28 dello Statuto di Roma, per pronunciarsi sulle accuse formulate nei confronti di Jean-Pierre Bemba Gombo, ex Vice-Presidente della Repubblica Democratica del Congo e leader del Movimento Nazionale per la Liberazione del Congo (MLC).

Dopo un esame approfondito del documento emendato, contenente le accuse presentate dal Prosecutor, le osservazioni della Difesa e dei rappresentanti legali delle vittime, la Pre-Trial Chamber II ha ritenuto, il 15 giugno 2009, che vi fossero prove sufficienti per affermare l'esistenza di "fondati motivi", tali da far credere che Jean-Pierre Bemba Gombo fosse penalmente responsabile per aver, in maniera effettiva, agito alla stregua di un comandante militare, ai sensi dell'articolo 28 (a) dello Statuto, ponendo in essere crimini di guerra (omicidio, stupro e saccheggio) e crimini contro l'umanità (omicidio e stupro), enucleati e perseguiti nello Statuto di Roma.

A seguito della conferma delle accuse il 18 settembre 2009, la Presidenza ha costituito la Trial Chamber III e ha rinviato la causa contro Jean-Pierre Bemba Gombo a questa stessa Camera per lo svolgimento della successiva fase del procedimento.

Il 21 marzo 2016, la Trial Chamber III ha dichiarato, all'unanimità, Jean-Pierre Bemba Gombo colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio, di due accuse di crimini contro l'umanità (omicidio e stupro) e di tre capi d'imputazione per crimini di guerra (omicidio, stupro e saccheggio).

Il 21 giugno 2016, la Trial Chamber III ha condannato Jean-Pierre Bemba Gombo a 18 anni di reclusione.

Come accennato, Bemba non fu accusato di aver direttamente perpetrato i reati di saccheggio, stupro e omicidio: l'azione penale era volta all'accertamento della sua responsabilità quale comandante effettivo delle truppe del MLC, agendo *de iure e de facto* come autorità investita da parte dei membri del gruppo di tutte le decisioni militari e politiche.

La responsabilità del comando si costituisce di tre elementi, tutti sanciti dall'art. 28 dello Statuto di Roma:

1. L'esistenza di un rapporto gerarchico tra superiore e subordinato e la detenzione da parte del "comandante" di un controllo effettivo sugli individui subordinati (art. 28(a) dello Statuto);

2. La conoscenza o conoscibilità dei crimini commessi dalle truppe da parte del comandante (art. 28(a)(i) dello Statuto);

3. La mancata adozione da parte del comandante di tutte le misure ragionevoli e necessarie nell'ambito dei propri poteri, volte a impedire o reprimere la commissione dei crimini o a devolvere la questione alle autorità competenti per le investigazioni e l'esercizio dell'azione penale (art. 28(a)(ii) dello Statuto);

Nella sentenza in esame, la Trial-Chamber III ha ritenuto, sotto il primo profilo, che Bemba agisse effettivamente quale comandante militare, detenendo potere e controllo effettivi sulle truppe del Movimento, responsabili dei crimini contestati.

In particolare, egli era in linea di comunicazione diretta con i capi delle milizie operative sul campo ed era in grado di trasmettere ordini operativi agli stessi, potendo decidere sull'invio o il ritiro delle truppe dai territori della Repubblica Centrafricana. Deteneva ed esercitava, inoltre, il potere disciplinare sui soldati. Sebbene le milizie del MLC comunicassero e cooperassero anche con le autorità centroafricane, i giudici hanno ritenuto che esse non fossero ad esse gerarchicamente subordinate.

Quanto al profilo della conoscenza o conoscibilità, la Trial-Chamber III ha affermato che Bemba aveva a disposizione e utilizzava una fitta rete di comunicazione diretta per collegarsi con le truppe dispiegate nei territori limitrofi. Egli riceveva i rendiconti delle operazioni militari dai comandanti delle truppe sul campo e a sua volta trasmetteva loro gli ordini operativi, direttamente o attraverso altri funzionari dello Staff Generale del MLC. Egli era regolarmente informato sullo stato del conflitto, sulla disposizione delle truppe, sull'attualità politica e sulle allegazioni relative alle azioni criminose perpetrate, anche attraverso mezzi di informazione locali ed internazionali. Da ultimo, nel 2003 egli non fece nulla per impedire l'attacco a Mongoumba, dove era presente unicamente popolazione civile.

Infine, la Corte ha analizzato le misure predisposte da Bemba per evitare e/o reprimere la commissione dei crimini, che erano per lo più consistite in ammonimenti generici alle truppe a non maltrattare la popolazione e civile e sommari procedimenti disciplinari nei confronti di alcuni soldati semplici. Secondo i giudici, queste misure non furono adeguatamente e genuinamente eseguite; ad ogni modo esse consistevano in provvedimenti gravemente inadeguati a rispondere alle consistenti notizie di reato, rese note anche dalla stampa internazionale, e di cui Bemba era sicuramente a conoscenza. Inoltre, sostengono i giudici, Bemba non ha fatto nulla per perseguire penalmente i responsabili delle atrocità, né ha collaborato con gli organi investigativi internazionali.

Alla luce di tali considerazioni, la Trial Chamber III ha concluso che i crimini contro l'umanità di omicidio e stupro, nonché i crimini di guerra di omicidio, stupro e saccheggio, commessi dalle truppe del MLC nel corso delle operazioni militari del 2002-2003 sono derivati dal fallimento di Bemba nell'esercitare un controllo adeguato sui propri subordinati.

Per questi motivi, Bemba è stato ritenuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio dei crimini suddetti.

Le questioni concernenti la procedura per le riparazioni da accordare alle vittime saranno in seguito affrontate dalla Corte.

La Trial Chamber ha, altresì, accolto la richiesta della difesa avente ad oggetto la concessione di termini aggiuntivi per presentare ricorso contro la condanna di Mr. Bemba ed il ricorso di impugnazione, che poteva essere presentato prima del 19 settembre 2016.

Difatti, il 22 luglio 2016, la difesa e l'accusa hanno notificato la propria intenzione di impugnare la decisione sulla pena di Bemba.

### *3.2. The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu and Narcisse Arido*

Il 19 novembre 2013, il Prosecutor ha presentato alla Pre-Trial Chamber II una domanda ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto di Roma, finalizzata all'emissione di un mandato di arresto nei confronti di Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu e Narcisse Arido.

Il 20 novembre 2013, la Pre-Trial Chamber II ha, sulla base della richiesta avanzata dal Prosecutor, emesso un mandato di cattura, ex parte, e una versione aggiornata è stata resa pubblica il 28 novembre 2013.

In particolare, Bemba, Kilolo e Mangenda sono stati ritenuti responsabili, in concorso, per aver intenzionalmente corrotto quattordici testimoni della difesa e presentato tali prove falsificate dinanzi alla Corte:

- Bemba per aver sollecitato tali false testimonianze,
- Kilolo per averle indotte,
- Mangenda per aver favorito la falsa deposizione di due testimoni della difesa e incoraggiato quella di altri sette testimoni.

Quanto alla posizione di Babala, egli è stato ritenuto responsabile per aver favorito la corruzione di soli due testimoni della difesa, mentre è stata esclusa la responsabilità rispetto agli altri dodici testimoni ed è stato assolto rispetto la condotta di presentazione di prove false.

Quanto alla posizione di Arido, egli è stato ritenuto responsabile per aver corrotto quattro testimoni della difesa, mentre è stato assolto dall'accusa di aver presentato, o comunque aiutato, incoraggiato o in altro modo assistito la presentazione di prove false rispetto ai suddetti testimoni.

Il 23 e 24 novembre 2013, le autorità belghe hanno arrestato Aimé Kilolo Musamba, le autorità dei Paesi Bassi hanno arrestato Jean-Jacques Mangenda Kabongo, le autorità francesi hanno arrestato Narcisse Arido e le autorità della Repubblica Democratica del Congo (RDC) hanno proceduto all'arresto di Fidèle Babala Wandu, agendo in base alle richieste di arresto e consegna emesse dalla Corte penale internazionale. Va, senz'altro, sottolineata l'importanza, nel caso qui in esame, di aver assistito ad una così ampia



cooperazione tra gli Stati parte dello Statuto e la Corte stessa ai fini della consegna degli indagati. Difatti, non è immaginabile che la CPI possa funzionare senza la cooperazione e l'assistenza degli Stati nazionali; essa non potrà funzionare se non nella misura in cui gli Stati siano pronti e disposti a cooperare sia nella fase delle indagini, sia nel processo, sia nell'esecuzione delle sentenze. Poiché la CPI non può autonomamente eseguire i mandati d'arresto, raccogliere le prove, forzare gli individui a testimoniare, indagare sui *loci commissi delicti* ma deve, necessariamente, rivolgersi alle autorità statali e chiedere loro di intervenire.

D'altronde nello Statuto si dispone che la competenza della CPI è complementare a quella degli Stati. Premettendo, infatti, che in capo agli Stati incombe l'obbligo di giudicare i responsabili dei crimini internazionali, è stato previsto che la Corte dichiari ammissibile un caso solamente se lo Stato risulti “*unwilling*” o “*unable*” a procedere in merito ad una determinata questione.

Da tale impostazione e dalla scelta di sottoporre l'accettazione della giurisdizione della CPI solo alla manifestazione del consenso tramite ratifica dello Statuto, discende che solo con l'accertamento effettuato dalla Corte in merito alla propria competenza a giudicare, discendono gli obblighi di cooperazione degli Stati parte dello Statuto.

La chiave di volta del sistema di cooperazione risulta proprio essere l'obbligo generale di cooperazione degli Stati parte, sancito all'articolo 86 dello Statuto. Questa norma, infatti, dovrebbe essere intesa come una clausola generale e in tal modo il principio di buona fede si specificherebbe nello Statuto nel principio di buona cooperazione con la Corte.

Risultato raggiunto nel caso in questione in questione, dal momento che Fidèle Babala Wandu e Aimé Kilolo Musamba sono stati trasferiti al Centro di Detenzione della CPI, il 25 novembre 2013. Jean-Jacques Mangenda Kabongo è stato trasferito il 4 dicembre 2013.

Narcisse Arido è stata consegnata alla Corte dalle autorità francesi il 18 marzo 2014, a seguito del completamento dei pertinenti procedimenti nazionali in Francia.

Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba e Fidèle Babala Wandu fecero la loro prima comparizione di fronte alla Corte il 27 novembre 2013, Jean-Jacques Mangenda il 5 dicembre 2013 e Narcisse Arido il 20 marzo 2014.

Il 21 ottobre 2014, la Pre-Trial Chamber II ha ordinato il rilascio di Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu e Narcisse Arido, subordinando tale rilascio alla condizione che essi si presentino di fronte alla Corte per il processo ovvero ogniqualvolta vengano, dalla Corte stessa, convocati.

Jean-Pierre Bemba Gombo, il quinto sospetto in questo caso, pur essendo stato rilasciato dalla Pre-Trial Chamber, è tuttavia rimasto in stato di detenzione, in relazione all'altro procedimento a suo carico, sopra descritto, pendente di fronte alla Corte, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*.

Il Prosecutor della CPI ha proposto appello avverso le due decisioni della Pre-Trial Chamber.

Il 29 maggio 2015, l'Appeals Chamber ha, revisionato e, rimesso alla Trial Chamber VII la decisione relativa al rilascio provvisorio di Aimé Kilolo Musamba, Fidèle Babala Wandu, Jean Jacques Mangenda Kabongo e Narcisse Arido.

L'Appeals Chamber ha, infatti, ritenuto che nella decisione riformata vi fosse stata un'erronea interpretazione dell'art 60 (4) dello Statuto della CPI, il quale stabilisce che un imputato non può essere detenuto per un irragionevole periodo di tempo “*a causa di un inescusabile ritardo causato dal Prosecutor*”. La Chamber ha inoltre precisato che, anche in

assenza del ritardo di cui sopra, la Trial Chamber potrebbe ordinare la scarcerazione degli imputati nell'attuazione del normale procedimento di revisione previsto dall'art. 60 (3) dello Statuto della CPI; ciò è possibile attuando un bilanciamento tra la durata della detenzione e i rischi di cui all'art. 58 (1) (b), così da determinare un'eventuale irragionevolezza nel proseguimento della detenzione. Tuttavia, nella decisione di primo grado questo bilanciamento non è stato correttamente attuato.

La Chamber ha rilevato che, tenendo in conto il periodo trascorso dalla data effettiva del loro rilascio, non sarebbe nell'interesse della giustizia procedere a un nuovo arresto degli imputati, i quali, dunque, ottenevano la possibilità di rimanere in libertà finché la Trial Chamber non si fosse espressa nel merito della questione.

Il 29 maggio 2015, l'Appeals Chamber ha, inoltre, riesaminato e rimesso alla Trial Chamber VII la decisione che disponeva la libertà provvisoria di Bemba nel caso *de quo*.

Il 17 agosto 2015, la Trial Chamber VII ha deciso il prolungamento del periodo di libertà *ad interim* di Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu e Narcisse Arido, ponendo però una serie di condizioni, tra cui la loro obbligatoria presenza a L'Aia per lo svolgimento del loro processo, il cui inizio era previsto per il 29 settembre 2015.

Il processo è iniziato il 29 settembre 2015, di fronte alla Trial Chamber VII.

Il 19 ottobre 2016, la Trial Chamber VII ha pronunciato la sentenza, ritenendo i cinque accusati colpevoli di vari reati contro l'amministrazione della giustizia, perseguibili ex art. 70 dello Statuto della CPI, per quanto riguarda le false testimonianze rilasciate da alcuni testimoni della difesa nel caso *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*.

In occasione di un'audizione pubblica, tenutasi a seguito della sentenza, la Trial Chamber VII ha deciso che gli imputati Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu e Narcisse Arido dovessero continuare a godere del beneficio della liberazione condizionale, in attesa dell'imposizione di sanzioni da parte della Corte, nei casi che li riguardano.

Jean-Pierre Bemba Gombo rimaneva, invece, sotto la custodia della CPI,

Il 22 marzo 2017, la Trial Chamber VII della Corte penale internazionale (CPI) ha emesso la sua decisione sulla condanna nel caso *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle Babala Wandu e Narcisse Arido* nel corso di un'audizione pubblica tenutasi presso la sede della Corte, alla presenza delle persone condannate. L'accusa e la difesa possono impugnare la decisione sulla sentenza entro trenta giorni.

Jean-Pierre Bemba Gombo è stato condannato, in aggiunta alla condanna già inflittagli per l'altro procedimento a suo carico di fronte alla Corte, a un ulteriore anno di reclusione. Nessuna deduzione del tempo già trascorso in detenzione è stata ordinata dai giudici, giacché il tempo da considerare, ai fini della deduzione ex art.78(2) dello Statuto della Corte, era già stato dedotto dalla Trial Chamber III nel caso *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo* ( '*Main Case*'). La Trial Chamber ha ordinato che la sentenza dovrà essere eseguita consecutivamente a quella comminata nella causa principale. Inoltre, la Trial Chamber ha deciso di infliggere a Bemba un'ammenda di 300.000 euro, da versare al Tribunale entro tre mesi dalla sua decisione, che verrà, in seguito, trasferita al TFV (Trust Fund for Victims).

Si osserva sul punto che, nella sua *opinione separata*, il giudice Pangalanga, pur concordando con la maggioranza per una condanna, ha criticato il "*reasoning leading to the determination*" sotto due distinti, sebbene correlati, profili: la mancata deduzione del periodo

già trascorso in carcere da Bemba in relazione all'ulteriore procedimento citato ed il fatto che, a suo avviso, la condanna imposta sarebbe “*disproportionately*” lieve. Per quanto concerne la mancata deduzione, prevista ex art.78(2), il giudice sostiene che la Corte abbia male interpretato il disposto dell'articolo in questione, non concedendo la deduzione in quanto, nell'ottica della maggioranza, il condannato avrebbe già usufruito di tale meccanismo nel corso del procedimento principale a suo carico, non potendo pertanto beneficiarne nel procedimento *de quo*. La critica di Pangalanga si concentra sul termine “*shall*”, mediante la cui analisi, afferma la natura obbligatoria della concessione della deduzione, la quale non costituisce per l'appunto una facoltà per i giudici della Corte, ma l'esercizio di un potere previsto come “*mandatory*” dallo Statuto, chiarendo che “*...the plain language of Article 78(2) provides no such exception. Article 78(2) could have been qualified expressly, by providing that a day in detention counts as time served in relation to only one sentence. Some domestic jurisdictions actually contain such express limitations but the drafters of the Statute codified no such constraints, leaving behind unqualified language...*”. Nell'opinione separata viene posto l'accento sulla proporzionalità della pena comminata, considerandola eccessivamente lieve. Il difetto fondamentale nel giudizio di condanna sta nella mancata corretta determinazione dell'entità della pena detentiva, in maniera coerente con i principi stabiliti nell'ambito del diritto internazionale penale. Anche se i giudici, in via teorica, hanno considerato ai fini della condanna i principi di “deterrenza e punizione”, non sono riusciti ad analizzare questi principi alla luce delle circostanze concrete del caso. Per quanto riguarda l'aspetto punitivo, non solo il comportamento del condannato è stato estremamente grave e prolungato nel tempo, come gli stessi giudici hanno evidenziato, ma si è verificato in un caso di rilevanza internazionale. La Corte giudica un numero esiguo di casi, e ognuno ha un enorme significato per gli accusati, le vittime, le comunità in cui si sono verificati i crimini, e la comunità internazionale in generale. Tutti i partecipanti - tra cui l'avvocato della difesa, il *case manager*, e l'imputato - sono tenuti a mantenere un alto livello di correttezza nel corso del procedimento, e quindi dove v'è la prova della deliberata, ostruzione criminale della giustizia, vi dovrebbe essere la presunzione di una sanzione significativa.

Il fondamento logico della deterrenza, allo stesso modo, richiede una maggiore fermezza per i casi gravi, come quello in esame. L'interferenza con i testimoni (attraverso tangenti o intimidazioni) è un problema diffuso che ha afflitto e condizionato l'operatività della Corte penale internazionale, e dei tribunali penali internazionali ad hoc, contribuendo, nei casi più gravi, anche al collasso di alcuni casi. Allo stesso tempo, a causa dei limitati strumenti investigativi della Corte, delle limitate risorse e della natura delle interferenze con i testimoni, che avvengono di solito nell'ombra, dimostrare la pratica di ostruzione della giustizia risulta particolarmente difficile. E' richiesta, pertanto, una sanzione efficace nei rari casi in cui i testimoni oggetto di tali pratiche distorsive siano individuati e condannati per i loro crimini, sia per inviare un messaggio chiaro ad altri soggetti nella medesima situazione, nonché per evitare la crescita di comportamenti che, alla luce di una sentenza “lieve” come nel procedimento in esame, offrono un'elevata possibilità di riuscita, correlata con una bassa probabilità di essere rintracciati e puniti in maniera adeguata.

Nel caso di Bemba, l'argomento a sostegno della funzione di deterrenza, correlato a una pena più severa, è ancora più forte. La sua condanna per ostruzione alla giustizia dovrebbe essere maggiormente severa, soprattutto riguardo al ruolo da questi svolto nei fatti oggetto del caso principale, al fine di rendere maggiormente efficace la valenza di deterrente della condanna. Così com'è, un imputato nella situazione di Bemba ha più da guadagnare da interferenze portate nei confronti dei testimoni, rischiando, difatti,

solamente la condanna ad un anno, in aggiunta ai 18 anni, già inflitti nel corso del *Main Case*.

In queste circostanze, l'approccio del tribunale rende "perversamente" razionale, per l'imputato, l'impegnarsi in pratiche distorsive del procedimento, in generale, e delle testimonianze, in particolare, perché il potenziale guadagno è alto, la probabilità di essere incriminato è bassa, e il costo in termini di pena, se catturato, è relativamente insignificante.

Aimé Kilolo Musamba è stato condannato complessivamente a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Il tempo già trascorso in detenzione da Mr Kilolo è stato detratto, vale a dire dal suo arresto, avvenuto il 23 novembre 2013, in virtù di un mandato di cattura emesso dalla Pre-Trial Chamber II il 20 novembre 2013, fino al 22 ottobre 2014, quando Mr Kilolo è stato rilasciato a titolo provvisorio. La Camera ha ordinato la sospensione dell'esecuzione della durata residua della reclusione, per un periodo di 3 anni, in modo tale che la sentenza non avrà effetto (i) se Mr Kilolo pagherà l'ammenda, così come imposto dalla Chamber; e (ii) a meno che in quel periodo Mr Kilolo non commetta un altro reato punibile con la reclusione, tra cui reati contro l'amministrazione della giustizia. Inoltre, la Camera ha multato il Mr Kilolo di 30.000 euro che dovranno essere corrisposti alla Corte entro 3 mesi dalla sua decisione e che, successivamente, saranno trasferiti al Fondo fiduciario per le vittime.

Jean-Jacques Mangenda Kabongo è stato condannato complessivamente a 2 anni di reclusione. Il tempo trascorso precedentemente in carcere da Mr Mangenda è stato detratto dalla pena complessiva, vale a dire dal suo arresto il 23 novembre 2013, in virtù di un mandato di cattura emesso dalla Pre-Trial Chamber II il 20 novembre 2013, fino al 31 ottobre 2014, data in cui Mr Mangenda è stato rilasciato a titolo provvisorio. Le condizioni previste per il rilascio e per la provvisoria sospensione della pena sono le stesse previste per Mr. Kilolo.

Narcisse Arido è stato condannato complessivamente a carcere 11 mesi, mentre Fidèle Babala Wandu è stato condannato complessivamente a 6 mesi di carcere.

La Camera ha identificato tutti i fattori rilevanti, ai fini della determinazione della pena, per ogni persona condannata, vale a dire: la gravità dei reati e delle loro circostanze individuali.

Inoltre, le singole circostanze personali del condannato, come ad esempio la buona condotta nel corso del processo, un atteggiamento collaborativo nei confronti della Corte, la situazione familiare, l'assenza di precedenti condanne e altre circostanze personali, sono state prese in considerazione. Così, nella sua decisione, la Camera ha ritenuto di considerare: (1) la gravità dei reati posti alla base della condanna della persona interessata; (2) il comportamento colpevole dell'imputato; e (3) le singole circostanze personali in cui si trovava l'imputato. La Camera ha una notevole discrezionalità nel determinare la condanna appropriata. Tuttavia, deve essere guidata da due ordini di considerazioni: (1) la condanna deve riflettere la colpevolezza del condannato; e (2) deve essere proporzionata ai reati. Entrambe queste considerazioni rendono evidente come la sentenza debba essere "personalizzata" per ogni individuo condannato.

Tutti e cinque i condannati hanno presentato appello avverso la decisione della Trial Chamber VII entro il termine, previsto dalla Rule 150 delle Rules of Procedure and Evidence, di trenta giorni dalla data in cui la sentenza è stata notificata all'interessato.

In tutti i ricorsi presentati, i cinque condannati hanno posto l'accento sulla mancanza, nel giudizio della Trial Chamber, di una corretta ricostruzione delle distinte responsabilità degli imputati all'interno del piano comune finalizzato alla corruzione e all'alterazione delle

testimonianze rese nel procedimento principale, *The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, nonché l'utilizzo di elementi probatori scarsamente affidabili o, come si legge nella notizia d'appello di Mr. Mangenda, addirittura assunti in violazione dei basilari diritti umani relativi al corretto svolgimento del processo, riferendosi ad alcune intercettazioni telefoniche, autorizzate dall'ufficio del Prosecutor, "...without any judicial authorization..." e affermando che la Chamber avesse errato "...in failing to exclude information arising from such a serious violation of fundamental human rights".

La totalità degli imputati ha, quindi, proceduto alla contestazione integrale della sentenza della CPI, chiedendo il proscioglimento da ogni accusa a loro carico.

#### 4. Repubblica Democratica del Congo

##### 4.1. *The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo*

Il 3 Marzo 2004, la Repubblica Democratica del Congo, Stato parte dello Statuto di Roma dall'11 aprile 2002, ha sottoposto al giudizio della Corte, ex art.14, gli eventi rientranti nella competenza della stessa, avvenuti nel suo territorio a seguito dei crimini commessi nel distretto di Ituri, nel corso della seconda guerra civile congolese del 2002-2003.

Va rilevato, sin da subito, che tale caso è stato oggetto della prima sentenza emessa da una Trial Chamber della Corte Penale Internazionale, prima e unica condanna ottenuta nel corso dei nove anni di mandato del primo Prosecutor della CPI, Luis Moreno-Ocampo (2003-2012)

Dopo un'analisi preliminare, l'Ufficio del Prosecutor ha deciso di aprire un'inchiesta il 21 giugno 2004, ritenendo che vi fosse quel "ragionevole fondamento", previsto dall'art.15 dello Statuto, per avviare le indagini in merito ad una situazione segnalata alla CPI da uno Stato parte.

Dopo una prima indagine sui crimini commessi nel distretto di Ituri dal 1 luglio 2002, il Prosecutor ha presentato una richiesta per l'emissione di un mandato di cattura nei confronti di Thomas Lubanga il 13 gennaio 2006.

Il 10 febbraio 2006, la Pre-Trial Chamber I ha emesso un mandato di cattura "sotto sigillo" nei confronti di Lubanga Dyilo e il 17 marzo 2006, le autorità congolese consegnavano Lubanga Dyilo alla Corte. Lubanga è stato poi trasferito al Centro di detenzione della Corte a L'Aia.

Thomas Lubanga Dyilo è un cittadino della Repubblica Democratica del Congo (DRC), di etnia Hema, nato a Djiba, nel distretto di Ituri, il 29 dicembre del 1960.

Fondatore dell'Union des Patriotes Congolais (UPC) e delle Forces patriotiques pour la libération du Congo (FPLC), ala militare dell'UPC, presidente dell'UPC e comandante delle FPLC dal settembre 2002 alla fine del 2003, ha esercitato potere e autorità su queste organizzazioni, svolgendo un ruolo fondamentale nell'adozione e nell'attuazione di politiche e pratiche dell'UPC e delle FPLC.

I reati sono stati commessi durante la seconda guerra del Congo. L'UPC, a maggioranza etnica Hema, è stato uno dei protagonisti del conflitto dell'Ituri in cui si sono scontrati i gruppi etnici Hema e Lendu dal luglio del 2002 al dicembre del 2003.

Il FPLC, nel settembre del 2002, ha preso il controllo della città di Burnia e di alcune zone dell'Ituri. I ribelli sono stati accusati di violazioni sistematiche dei diritti umani inclusi

massacri etnici, uccisioni, torture, stupri, mutilazioni e reclutamento di bambini soldato, molti dei quali hanno perso la vita nel conflitto (le Nazioni Unite stimano che i bambini soldato dagli 8 ai 15 anni arruolati forzatamente siano stati circa 30 000). Alcuni bambini sono stati usati come guardie del corpo dello stesso Lubanga, altri sono stati arruolati forzatamente o volontariamente, altri sono stati consegnati dai loro genitori in seguito all'ordine di aiutare lo sforzo bellico (donando soldi, una mucca o un figlio da arruolare) impartito dall'UPC alle famiglie stanziate nell'area posta sotto il suo controllo.

Thomas Lubanga Dyilo è stato accusato di aver commesso, come coautore, crimini di guerra consistenti in:

-Arruolamento e reclutamento di bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali e loro coinvolgimento attivo in un conflitto armato di carattere internazionale dall'inizio di settembre del 2002 al 2 giugno 2003;

-Arruolamento e reclutamento di bambini di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali e loro coinvolgimento attivo in un conflitto armato di carattere non internazionale dal 2 giugno 2003 al 13 agosto 2003.

Proprio riguardo ai capi d'imputazione si sono concentrate le maggiori perplessità riguardanti l'attività del Prosecutor nel caso in esame.

Nel campo del diritto internazionale penale, i crimini connessi all'arruolamento/coscizione e all'impiego di minori di 15 anni in un conflitto armato non hanno mai assunto una grande rilevanza in termini di imputazioni e condanne. Come conseguenza di ciò, il significato simbolico dell'esito del processo a carico di Thomas Lubanga Dyilo, sia per le vittime sia per i carnefici di questo brutale crimine, non può essere sottostimato.

D'altro canto però, la scelta del Prosecutor di accusare Lubanga del solo crimine di arruolamento e reclutamento di giovani di età inferiore ai quindici anni nel contesto di un conflitto a carattere non internazionale (art. 8(2)(e)(vii)), se apprezzabile per la sua importanza e significatività in termini di contrasto alla, purtroppo ancora troppo diffusa, pratica di impiegare minori nei conflitti armati, è, a tratti, apparsa opportunistica e solo tenuamente collegata alla volontà di dare rilievo a questo particolare crimine. Nello specifico, se si pensa che lo stesso Prosecutor in occasione di una dichiarazione resa nel 2003 di fronte all'Assemblea degli Stati parti della CPI aveva definito il conflitto nella RDC come «*the most devastating to civilians since the Second World War*», le cui conseguenze dirette e indirette avevano provocato tra i 2,5 e i 3,3 milioni di morti, la decisione di escludere tutte le altre (numerose) manifestazioni di violenza perpetrate dal gruppo armato, di cui Lubanga era stato uno dei leader, è apparsa quantomeno discutibile.

Furono, quindi, principalmente ragioni connesse alla necessità di istruire in tempi rapidi un processo, selezionando al massimo, in numero e in complessità, i capi di accusa, che hanno spinto il Prosecutor a optare per l'imputazione con le maggiori probabilità di successo, tralasciando di includere imputazioni per fatti altrettanto gravi ma probabilmente più complessi, soprattutto sotto il profilo probatorio.

Questo tipo di approccio, pragmatico ma al tempo stesso minimalista, in altre parole privo dell'ambizione di ricostruire, attraverso un procedimento giudiziario, la verità storica di un intero Paese, è stato oggetto di molte critiche da parte di gruppi di vittime e associazioni non governative ma ha senza dubbio avuto il merito di privilegiare la concretezza di una condanna piuttosto che l'illusione di poter garantire una giustizia a 360°. D'altro canto tuttavia, peccando di una certa astoricità e cogliendo un aspetto estremamente limitato e circoscritto del conflitto armato, l'azione del Prosecutor non ha

impattato in maniera profonda nelle comunità interessate. Il divario da colmare tra giustizia internazionale penale resa e percepita è rimasto ancora una volta molto ampio.

Proseguendo nello svolgimento del procedimento, il 31 marzo 2006, il Registrar ha, in via provvisoria, ritenuto che Thomas Lubanga versasse in stato d'indigenza, pendente la verifica in corso, da parte della Corte, delle informazioni contenute nella sua domanda. Il costo della sua difesa è, quindi, interamente a carico del Tribunale nell'ambito del regime di assistenza legale.

In data 29 gennaio 2007, i giudici della Pre-Trial hanno confermato le accuse contro Thomas Lubanga e, a seguito della conferma delle accuse, il 6 marzo 2007, la Presidenza ha costituito la Trial Chamber I, cui ha assegnato il caso *The Prosecutor v Thomas Lubanga* per lo svolgimento della successiva fase del procedimento.

In data 13 giugno 2008 la Trial Chamber ha deciso di sospendere il procedimento contro Lubanga Dyilo, giacché l'Office of the Prosecutor non aveva rivelato alla difesa, né messo a disposizione dei giudici, importanti prove potenzialmente a discarico dell'accusato.

Il Prosecutor aveva, infatti, ottenuto le prove in questione in modo riservato da diverse fonti, tra cui le Nazioni Unite (l'ONU aveva, infatti, rifiutato di trasmettere le prove presentate alla difesa: si trattava di 156 documenti forniti per la maggior parte dalla Missione Onu in Congo), e queste fonti si erano rifiutate di rivelare tali prove alla difesa e, nella maggior parte dei casi, anche alla stessa Trial Chamber. Pertanto, la Trial Chamber ordinava il rilascio incondizionato di Lubanga Dyilo il 2 luglio 2008.

Tuttavia, tale decisione non è stata eseguita, in ragione dell'effetto sospensivo del ricorso, avverso tale misura, presentato dall'Office of the Prosecutor.

Il 21 ottobre 2008 l'Appeals Chamber ha deciso di confermare la decisione di sospendere il procedimento, ma ha cassato la decisione di rilasciare Lubanga Dyilo, e rinviato il caso alla Trial Chamber per una nuova determinazione, tenendo conto della nuova posizione assunta dalle fonti dei documenti in questione, che avevano acconsentito, di fatto sanando l'irregolarità del procedimento in corso, alla presentazione dei documenti contestati di fronte ai giudici.

Il 18 novembre 2008, la Trial Chamber ha revocato la sospensione del procedimento contro Lubanga Dyilo, ritenendo che le ragioni della sospensione fossero state sanate nel corso del procedimento.

Il processo davanti alla Trial Chamber il 26 gennaio 2009, è stato nuovamente sospeso l'8 luglio 2010, poiché il diritto ad un giusto processo degli accusati risultava leso dalla mancata attuazione, da parte dell'Office of the Prosecutor, degli ordini impartiti dalla Chamber. I giudici avevano, infatti, ordinato all'Office of the Prosecutor di fornire, in modo confidenziale, alla difesa i nomi e le altre necessarie informazioni di identificazione delle fonti e degli elementi di prova necessari allo svolgimento del procedimento.

L'8 ottobre 2010 l'Appeals Chamber ha riesaminato, ribaltandola, la decisione della Trial Chamber I, statuendo che la Trial Chamber avesse errato nel fare ricorso, in via immediata, ad un'ordinanza di blocco dei procedimenti; difatti, i giudici di primo grado, prima di adottare provvedimenti del genere, avrebbero dovuto disporre sanzioni idonee ad obbligare il Prosecutor a conformarsi alle ordinanze emesse in materia di elementi probatori.

Il 14 marzo 2012, la Trial Chamber ha ritenuto all'unanimità Thomas Lubanga colpevole, come co-autore, di crimini di guerra consistenti nella coscrizione e arruolamento di bambini al di sotto dei quindici anni e del loro utilizzo e partecipazione attiva alle ostilità dal 1 settembre 2002 al 13 Agosto 2003.

Il 10 luglio 2012, la Trial Chamber I ha condannato Thomas Lubanga ad un totale di 14 anni di reclusione, da cui verrà detratto il periodo che ha già trascorso in custodia presso la Corte.

Il 1 dicembre 2014, la Appeals Chamber ha confermato il verdetto dichiarando Lubanga colpevole e condannandolo a 14 anni di reclusione.

Il 7 agosto 2012, la Trial Chamber ha emesso una decisione concernente i principi e i procedimenti da applicare per le riparazioni da accordare alle vittime nel caso.

Il 3 marzo 2015, la Appeals Chamber ha modificato l'ordine della Trial Chamber, emanato nel processo per le riparazioni, e ha incaricato il Fondo fiduciario per le vittime di presentare un progetto di piano di attuazione per risarcimenti collettivi alla Trial Chamber II entro e non oltre i sei mesi dalla sentenza datata 3 marzo 2015.

Il 15 luglio 2016, la Trial Chamber II ha invitato i membri e le organizzazioni con una vasta conoscenza del contesto socio-culturale dei crimini e dei gruppi di vittime a fornire osservazioni aggiuntive che potessero essere utili per la Chamber.

Il 21 ottobre 2016, la Trial Chamber II ha approvato e ha ordinato di avviare l'attuazione di un piano presentato dal TFV per risarcimenti collettivi simbolici dovuti alle vittime, in relazione con il caso Lubanga.

Dal punto di vista dei giudici dell'Aja, la decisione di concedere delle riparazioni simboliche potrebbe "*paves the way for the social acceptance of reparations awards in the affected communities*". La Chamber emetterà la sua decisione sui programmi di risarcimento collettivo, che non sono di natura simbolica, a tempo debito.

#### 4.2. *The Prosecutor v. Bosco Ntaganda*

Il 3 marzo 2004, la Repubblica Democratica del Congo, Stato parte dello Statuto di Roma dall'11 aprile 2002, ha sottoposto alla Corte, ex art.14, gli eventi verificatisi nel suo territorio a seguito dei crimini commessi nel distretto di Ituri, nel corso della seconda guerra civile congolese del 2002-2003.

Dopo un'analisi preliminare, l'Office of the Prosecutor ha deciso di aprire un'inchiesta il 21 giugno 2004, ritenendo che vi fosse quel "ragionevole fondamento", previsto dall'art.15 dello Statuto, necessario per avviare le indagini su di una situazione segnalata alla CPI da uno Stato parte.

Dopo una prima indagine, l'Office of the Prosecutor ha presentato una richiesta per l'emissione di un mandato di cattura nei confronti di Bosco Ntaganda il 12 gennaio 2006.

Il 22 agosto del 2006, la Pre-Trial Chamber ha emesso un mandato d'arresto "sotto sigillo" nei confronti di Mr. Ntaganda.

Jean Bosco Ntaganda è un cittadino della Repubblica Democratica del Congo, nato in Rwanda nel 1973. Presunto ex Vice Capo di Stato Maggiore delle *Forces Patriotiques pour la Libération du Congo* (FPLC), si ritiene che dal luglio 2002 all'8 dicembre 2003 abbia esercitato sui comandanti del FPLC autorità *de iure* e *de facto*, essendo subordinato solo a Thomas Lubanga Dyilo (Comandante in capo delle FPLC) e a Floribert Kisembo (Capo di Stato Maggiore). Il generale Bosco è divenuto poi Capo di Stato Maggiore del *Congrès national pour la défense du peuple* (CNDP), gruppo ribelle Tutsi guidato dal Generale Nkunda. Dopo aver tradito quest'ultimo, nonostante si fosse macchiato di svariati atti criminosi, Bosco è stato integrato nell'esercito congolese.

I crimini dei quali è accusato sono stati commessi durante il conflitto dell'Ituri in cui si sono scontrati i gruppi etnici Hema e Lendu dal settembre 2002 al dicembre 2003. I



ribelli sono stati accusati di violazioni sistematiche di diritti umani inclusi massacri etnici, uccisioni, torture, stupri, mutilazioni e reclutamento dei bambini soldato.

Il 13 luglio 2012, la Pre-Trial Chamber II ha emesso un secondo mandato d'arresto per Mr. Ntaganda, sulla base della richiesta avanzata dal Prosecutor della Corte, finalizzata all'emanazione di un secondo mandato d'arresto, presentata il 14 maggio 2012.

L'Office of the Prosecutor ha, infatti, contestato, nel secondo mandato, nuovi capi di imputazione, portando il totale delle accuse a 13 capi di imputazione per crimini di guerra e 5 imputazioni per crimini contro l'umanità. Le accuse contro Ntaganda comprendono omicidio e tentato omicidio, ripetuti attacchi contro la popolazione civile, stupro, schiavitù sessuale, saccheggi, trasferimento forzato di civili, attacchi contro obiettivi protetti, e infine l'arruolamento forzato di bambini al di sotto dei 15 anni per le forze ribelli e la loro utilizzazione ai fini della partecipazione alle ostilità, tutti presumibilmente commessi nell'Ituri nel 2002-2003.

Le succitate accuse supplementari contro Ntaganda sono frutto delle preoccupazioni espresse dagli attivisti congolese e da Human Rights Watch circa il ristretto ambito delle accuse inizialmente mosse contro Lubanga e Ntaganda. Le nuove fattispecie di crimini risultano essere maggiormente rappresentative della gamma di gravi crimini commessi dall'UPC in Ituri. Le "charges" supplementari sono importanti al fine di assicurare giustizia alle vittime di questi crimini, che appartengono prevalentemente all'etnia Lendu, e consentono loro di partecipare ai procedimenti presso la Corte penale internazionale. Questo non era stato possibile nel caso Lubanga, dal momento che le accuse erano limitate all'utilizzo dei bambini soldato da parte dell'UPC, la maggior parte dei quali provenienti dallo stesso gruppo etnico, come gli autori, gli Hema.

Il 22 marzo 2013, Bosco Ntaganda si è volontariamente consegnato alla Corte ed è ora in custodia della CPI.

La Pre-Trial Chamber I ritiene, infatti, vi siano fondati motivi per ritenere che Jean Bosco Ntaganda sia responsabile, ex art.25(3)(a), dei seguenti crimini:

1. Arruolamento di bambini di età inferiore ai 15 anni, come crime di guerra in un conflitto armato di carattere internazionale (art.8(2)(b)(xxvi)) o non internazionale (art.8(2)(e)(vii));
2. Coscrizione di bambini di età inferiore ai 15 anni, come crime di guerra in un conflitto armato di carattere internazionale (art.8(2)(b)(xxvi)) o non internazionale (art.8(2)(e)(vii));
3. Coinvolgimento attivo di bambini di età inferiore ai 15 anni, come crimine di guerra in un conflitto armato di carattere internazionale (art.8(2)(b)(xxvi)) o non internazionale (art.8(2)(e)(vii)).

La prima udienza di comparizione ha avuto luogo di fronte alla Pre-Trial Chamber II il 26 marzo 2013.

Sulla base delle prove presentate, la Pre-Trial Chamber ha confermato le accuse di crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti di Bosco Ntaganda il 9 giugno 2014, e l'ha rinviato a giudizio davanti ad una Trial Chamber.

Il Sig. Ntaganda è provvisoriamente considerato come indigente e le spese della sua difesa sono temporaneamente supportate dalla Corte. Questa decisione sarà oggetto di revisione, una volta che l'indagine verrà completata.

Il 3 gennaio 2017, la Trial Chamber VI della Corte penale internazionale, ha ritenuto sussistente la sua giurisdizione e ha respinto le domande della Difesa in merito. Peraltro tale decisione riguarda solo l'autorità della Chamber di giudicare la presunta condotta e non

pregiudica la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato che sarà determinata solo alla fine del processo.

## 5. Uganda

### 5.1. *The Prosecutor v. Dominic Ongwen*

Il 16 dicembre 2003, la Repubblica dell'Uganda ha deferito, in applicazione dell'art.14 dello Statuto di Roma, la situazione riguardante il Nord dell'Uganda all'Office of the Prosecutor, segnalando la commissione di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Si tratta del primo caso di deferimento ai sensi dell'art. 14 dello Statuto della CPI da parte di uno Stato firmatario.

Il caso di Dominic Ongwen davanti all'ICC costituisce una novità sotto molti aspetti. Si tratta, infatti, del primo membro dell'Esercito di Resistenza del Signore (LRA) che compare davanti all'ICC, il primo ex bambino soldato da perseguire davanti ad un tribunale internazionale e la prima persona ad essere accusata da un tribunale internazionale di aver commesso alcuni degli stessi reati di cui egli, in prima persona, è stato anche una vittima, vale a dire la proscrizione e l'uso dei bambini-soldato e la loro riduzione in schiavitù.

Questa complessa situazione solleva il dilemma sul fatto che l'ICC dovrebbe prendere in considerazione lo status di Ongwen come vittima dei crimini che si presume siano stati perpetrati. In particolare, il fatto che Ongwen fosse stato rapito da bambino, brutalizzato per conformarsi alle azioni della LRA e partecipare alle loro azioni, può concretare l'esistenza di un'esimente dovuta alla costrizione cui era stato sottoposto?

Come primo caso contro un ex bambino soldato all'attenzione di un Tribunale internazionale, il caso di Dominic Ongwen rappresenta l'opportunità di un importante sviluppo nell'interpretazione del valore della costrizione a livello internazionale e la creazione di un precedente, anche, in merito al perseguimento di ex bambini-soldato.

Secondo lo Statuto di Roma, nessuno di età inferiore ai 18 anni può essere perseguito di fronte all'ICC. Ciò significa però, per chi è stato rapito da bambino, forzatamente reclutato nella LRA e costretto a commettere crimini, che essi, dal giorno del loro 18° compleanno sono penalmente responsabili e possono essere perseguiti per le proprie azioni. Nello spazio di una giornata, in buona sostanza, non sono più considerate vittime del crimine di guerra di arruolamento e di coscrizione, ma diventano criminali agli occhi del diritto internazionale. Con una stima di 300.000 bambini-soldato attivi in conflitti in tutto il mondo, e il 40% delle forze armate (compresi gli eserciti nazionali, milizie, bande, organizzazioni terroristiche e forze di resistenza) in tutto il mondo che impiegano bambini-soldato nelle loro operazioni militari, non è difficile prevedere le migliaia di bambini che, come Ongwen, sono cresciuti (e, presumibilmente, cresceranno), guardando a tali gruppi ribelli come ad una "famiglia sostitutiva"; e che verranno, pertanto, successivamente considerati criminali di guerra, mentre sono essi stessi i "prodotti" di un crimine di guerra. Stando così le cose, è fondamentale stabilire un precedente nelle norme giuridiche applicabili a situazioni complesse come quelle degli ex bambini-soldato.

Il Prosecutor, ritenendo che vi fossero sufficienti elementi per dar seguito alla segnalazione, il 29 luglio 2004 ha deciso di procedere all'apertura delle indagini sulla situazione relativa al Nord dell'Uganda.

Il 6 maggio 2005, il Prosecutor ha presentato la richiesta, più volte emendata, finalizzata all'emanazione di mandati di cattura per Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo e Dominic Ongwen.

L'8 luglio 2005, la Pre-Trial Chamber II ha emesso mandati di arresto “sotto sigillo” contro le persone citate per la commissione di crimini contro l'umanità e di guerra e ha chiesto alla Repubblica dell'Uganda di cercare, arrestare, detenere e consegnare alla Corte, Joseph Kony, Vincent Otti, Raska Lukwiya, Okot Odhiambo e Dominic Ongwen.

Ongwen, presunto comandante della brigata Sinia, il più basso in grado dei cinque membri del “*Control Altar*”, fu rapito all'incirca all'età di dieci anni dall'LRA per essere arruolato come bambino soldato, particolarità questa che, a detta di molte ONG operanti nel settore, come per esempio Human Rights Watch, potrebbe giocare un ruolo decisivo, a favore dell'imputato, in vista di una possibile mitigazione della pena.

Sono 7 i capi d'imputazione nei suoi confronti, 3 dei quali per crimini contro l'umanità (omicidio, schiavitù e atti inumani), 4 per crimini di guerra (omicidio, trattamenti crudeli, attacchi contro la popolazione civile e saccheggio).

Il 29 gennaio 2015, il mandato di arresto per Dominic Ongwen e le sue traduzioni in francese e acholi sono state riclassificate come pubbliche ai sensi della determinazione della Pre-Trial Chamber II.

Il 6 febbraio 2015, la Pre-Trial Chamber II ha deciso di separare il procedimento contro Dominic Ongwen dai casi riguardanti gli altri imputati, ossia Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo. Decisione motivata da ragioni di speditezza del procedimento, giacché gli altri tre sospetti, nel caso in questione, non erano apparsi di fronte alla Corte o non erano stati ancora arrestati, la Camera ha ritenuto necessario tenere distinti i vari procedimenti, in modo da non ritardare le indagini preliminari nei confronti di Mr. Ongwen. Dopo aver consultato il Prosecutor, la Chamber ha deciso di non procedere contro gli altri tre sospetti in contumacia.

Il 23 marzo 2016, la Pre-Trial Chamber II ha confermato le accuse mosse dalla Procura contro Dominic Ongwen e l'ha rinviato a processo davanti alla Trial Chamber.

Il 2 maggio 2016, la Presidenza della Corte procedeva alla costituzione della Trial Chamber IX, incaricata del caso. Ongwen è ora in custodia presso la Corte.

L'imputato si è dichiarato non colpevole delle accuse.

Il processo è ripreso il 16 gennaio 2017 con la presentazione di prove da parte dell'Office of the Prosecutor.

## 6. Costa d'Avorio

### 6.1. *The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé*

La Costa d'Avorio, che non era ancora Stato parte dello Statuto di Roma al tempo dei fatti oggetto del procedimento, aveva accettato la giurisdizione della CPI il 18 aprile 2003, mediante dichiarazione espressa ai sensi dell'articolo 12(3) dello Statuto CPI; successivamente, il 14 dicembre 2010 e il 3 maggio 2011, la Presidenza della Repubblica della Costa d'Avorio ha, nuovamente, confermato l'accettazione, da parte del paese, della giurisdizione della Corte Penale Internazionale.

A seguito di ciò, il Prosecutor della CPI ha condotto un esame preliminare della situazione, concludendo che i criteri necessari per aprire un'indagine fossero stati

soddisfatti e presentando, il 23 giugno 2011, una richiesta di autorizzazione all'apertura delle indagini, *proprio motu*, sulla situazione in Costa d'Avorio.

Il 3 ottobre 2011, i giudici della Pre-Trial Chamber hanno accolto la richiesta del Prosecutor di aprire un'inchiesta per presunti reati di competenza della Corte commessi in Costa d'Avorio dal 28 novembre del 2010, ma anche relativamente ai crimini che possano essere commessi in futuro, nel medesimo contesto, all'interno del paese in questione.

I giudici hanno anche, ufficialmente, richiesto al Prosecutor di rendere edotta la Chamber di qualsiasi nuova informazione che sia nella sua disponibilità, e che riguardi reati potenzialmente rilevanti commessi tra il 2002 e il 2010 in Costa d'Avorio. Il Prosecutor ha ottemperato a tale richiesta, il 3 novembre 2011.

Il 22 febbraio 2012, la Pre-Trial Chamber ha deciso di espandere la propria autorizzazione per l'indagine in Costa d'Avorio al fine di includere reati che rientrino nella giurisdizione della Corte, commessi tra il 19 settembre 2002 e 28 novembre 2010.

Il 15 febbraio 2013, la Costa d'Avorio ha ratificato lo Statuto di Roma.

Il 23 novembre 2011, a seguito della richiesta presentata dal Prosecutor sulla base degli articoli 13(c) e 15 dello Statuto di Roma, i giudici della Pre-Trial Chamber III hanno spiccato un mandato d'arresto nei confronti dell'ex presidente della Costa d'Avorio, Laurent Gbagbo, con l'accusa di aver commesso crimini contro l'umanità nel periodo che intercorre tra il 16 dicembre 2010 e il 12 aprile 2011.

Questo caso è importante perché è il primo caso di fronte all'ICC, relativamente alla situazione ivoriana, a raggiungere il c.d. "*trial stage*". Risponde, inoltre, al periodo di violenza che ha seguito le elezioni presidenziali 2010 in Costa d'Avorio, elezioni in cui Laurent Gbagbo e Blé Goudé erano presumibilmente coinvolti, insieme ad altri individui.

Infatti, nel periodo che ha seguito le contestate elezioni presidenziali del 28 novembre 2010, sul territorio della Costa d'Avorio si sono verificati violenti scontri tra le forze pro Gbagbo, Presidente uscente della Repubblica ivoriana, e le forze pro Ouattara, attuale Presidente del Paese. In particolare, in questo caso, la Corte ha fatto riferimento all'attacco compiuto da parte delle forze leali all'ex-Presidente nei confronti della popolazione civile di Abidjan e dell'ovest del Paese. Tali scontri si sono protratti fino all'aprile del 2011 e sono terminati solo a seguito dell'arresto di Laurent Gbagbo e all'insediamento ufficiale del Presidente Ouattara.

Laurent Gbagbo è accusato di aver commesso i crimini contro l'umanità di:

1. Omicidio ex Articolo 7(1)(a) ;
2. Stupro e altre forme di violenza sessuale ex Articolo 7(1)(g) ;
3. Persecuzione ex Articolo 7(1)(h);
4. Altri atti inumani ex Articolo 7(1)(k).

Tali violazioni si presumono compiute nella veste di coautore indiretto in base all'Articolo 25(3)(a) dello Statuto.

Inoltre, il 21 dicembre 2011 la PTC III, sulla base delle informazioni disponibili, ha ritenuto esistenti ragionevoli motivi per credere che, nel periodo successivo alle elezioni in Costa d'Avorio, le forze pro-Gbagbo avessero diretto attacchi contro la popolazione civile, che tali attacchi fossero stati estesi e sistematici, ritenendo che Charles Blé Goudé, in quanto membro della ristretta cerchia di Gbagbo, avesse esercitato un controllo sui crimini in atto, nonché fornito un contributo essenziale alla realizzazione del piano criminoso comune. Pertanto, vi erano ragionevoli motivi per ritenere che egli fosse penalmente responsabile, in veste di co-autore indiretto, ex art. 25(3)(a), dei crimini addebitatigli.

Charles Blé Goudé, è accusato di essere penalmente responsabile per aver commesso, tra il 16 dicembre 2010 e il 12 aprile 2011, i seguenti crimini contro l'umanità: omicidio, stupro e altre forme di violenza sessuale, persecuzione e altri atti inumani.

Il Prosecutor afferma che Blé Goudé ha svolto un ruolo chiave nelle violenze mentre usava *“his skills to mobilise the pro-Gbagbo youth and prepare them to combat by legitimising the use of violence”*.

Si presume che Blé Goudé abbia usato retorica xenofoba, incoraggiando l'odio contro coloro che venivano percepiti come sostenitori di Ouattara.

La violenza è stata commessa nel tentativo di mantenere Laurent Gbagbo in carica, nonostante le elezioni vinte da un altro candidato, l'attuale presidente Ouattara. Affrontando il giudizio di tali atti di violenza, associati a tentativi di alterare i risultati elettorali, l'ICC si pone come sostenitrice dello stato di diritto, rafforzando l'aspettativa di trasferimenti pacifici del potere politico nei paesi maggiormente instabili dal punto di vista politico-sociale.

Il Prosecutor afferma che, dalla sua elezione nel 2000, Laurent Gbagbo ha portato avanti l'obiettivo del mantenimento del potere attaccando tutti quelli che hanno contestato la sua autorità. Negli anni successivi alla sua elezione, Laurent Gbagbo e i membri della sua cerchia ristretta, compreso Blé Goudé, hanno concepito e messo in atto un piano volto a mantenerlo al potere, *“by all means”*.

Il piano era stato sviluppato per comprendere uno Stato e una politica organizzativa avente lo scopo di: condurre un attacco diffuso e sistematico contro i sostenitori di Ouattara.

Il Prosecutor afferma che i reati di omicidio, di stupro e di altri atti disumani costituivano persecuzione basata su motivi politici, nazionali, etnici o religiosi.

Questo caso include importanti accuse per crimini sessuali e di genere, vale a dire stupro e persecuzione per mezzo di stupri, che formano parte della violenza asseritamente commessa dalle forze della gioventù pro-Gbagbo, guidate da Blé Goudé. Lo stupro è un mezzo efficace per affermare la supremazia etnica e politica perché è un atto comunemente utilizzato come metodo per dimostrare il proprio potere.

Gli atti di dominazione, motivati solamente dal sesso di un individuo-vittima o, da questo, in combinazione con altri fattori, come la razza, l'etnia o l'affiliazione politica, sono regolarmente messi in atto attraverso violenze sessuali, spesso contro le donne. Includendo lo stupro, come atto rientrante nell'accusa di persecuzione in questo caso, l'ICC sta riconoscendo, in maniera formale, l'uso della violenza sessuale a questo scopo.

Il giorno 11 marzo 2015, la Trial Chamber I ha deciso di riunire i casi riguardanti Laurent Gbagbo e Charles Blé Goudé, ritenendo che un procedimento congiunto fosse più appropriato per assicurare l'efficacia e la speditezza di entrambi i procedimenti. La Chamber ha notato come le condotte di Mr. Gbagbo e di Mr. Blé Goudé fossero strettamente connesse, giacché le prove presentate e da presentare, in entrambi i casi, erano in larga parte le stesse, e che entrambi gli imputati erano stati accusati di crimini, confermati dalla Corte, derivanti dalle medesime allegazioni, per la precisione crimini commessi durante gli stessi episodi dai medesimi esecutori diretti che hanno preso di mira le medesime vittime, poiché sostenitrici di Alassane Ouattara.

Il procedimento nei confronti di Laurent Gbagbo e di Charles Blé Goudé ha avuto inizio il 28 gennaio 2016.

I due imputati sono sotto la custodia della Corte.

## 7. Mali

### 7.1. *The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi*

Il 18 settembre 2015, la Pre-Trial Chamber I, dando seguito alla richiesta avanzata dal Prosecutor, ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Ahmad Al Faqi Al Mahdi per crimini di guerra presumibilmente commessi a Timbuktu, in Mali, nel periodo compreso tra il 30 giugno 2012 e il 10 luglio 2012, mediante attacchi diretti e intenzionali contro edifici religiosi e monumenti storici.

Riguardo a tale caso va sottolineato che per la prima volta un individuo è stato sottoposto al giudizio della Corte Penale Internazionale per la distruzione di edifici religiosi e monumenti storici.

Inoltre, il processo di Mr Al Mahdi è stato il più breve nella storia della CPI: è infatti durato solo tre giorni nel mese di agosto 2016, durante i quali l'imputato ha ammesso la sua colpa.

La rapidità del processo risulta ancora più sorprendente se si confronta con il caso Lubanga che è durato quasi un decennio. Premesso che non si vogliono vedere le garanzie del giusto processo sacrificate a favore di una rapida risoluzione, il caso Al Mahdi dimostra come il diritto penale internazionale possa trovare un equilibrio tra le considerazioni pragmatiche di efficienza e le richieste di principio di giustizia nella pratica.

Esaminando poi lo svolgimento della procedura, la Chamber, nell'emettere il mandato d'arresto, ha ritenuto sussistere ragionevoli motivi per credere che Mr. Al Mahdi fosse penalmente responsabile per aver commesso, individualmente o in concorso con altri; facilitato o contribuito in altro modo alla commissione di crimini di guerra consistiti nell'aver intenzionalmente attaccato i seguenti mausolei: 1) Sidi Mahmoud Ben Omar Mohamed Aquit, 2) Sheikh Mohamed Mahmoud Al Arawani, 3) Sheikh Sidi Mokhtar Ben Sidi Muhammad Ben Sheikh Alkabir, 4) Alpha Moya, 5) Sheikh Sidi Ahmed Ben Amar Arragadi, 6) Sheikh Muhammad El Micky, 7) Cheick Abdoul Kassim Attouaty, 8) Ahamed Fulane, 9) Bahaber Babadié; nonché la moschea 10) Sidi Yahia.

La Chamber della CPI ha ritenuto che le prove presentate dal Prosecutor fornissero indizi sufficientemente ragionevoli in merito alla possibilità di ritenere Mr Al Faqi penalmente responsabile per aver commesso, individualmente e collettivamente con altri, facilitato o, in qualsiasi altro modo, contribuito alla commissione di crimini di guerra aventi a oggetto attacchi intenzionali diretti contro dieci edifici religiosi e monumenti storici protetti dall'UNESCO a Timbuktu.

Mr Al Mahdi è stato, pertanto, accusato ai sensi dell'articolo 8 (2) (e), (iv) dello Statuto di Roma, che reprime la condotta consistente nel *“dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono raccolti i malati e feriti, a condizione che non siano obiettivi militari”*.

Stando al contenuto del mandato di arresto, sussistevano ragionevoli motivi per ritenere che, al momento in cui occorrevano i fatti attribuiti all'imputato, fosse in corso in Mali un conflitto armato a carattere interno, iniziato nel gennaio del 2012, e protrattosi per tutto il periodo dei fatti allegati, tutti avvenuti nella città di Timbuktu.

Nel corso di questo periodo, la città è stata sotto il controllo di gruppi armati come Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), e Ansar Eddine, un movimento a maggioranza Tuareg affiliato con AQIM. Mr Al Faqi (o Al Mahdi), membro della tribù Ansar Tuareg, è

stato una personalità attiva nel corso dell'occupazione di Timbuktu. Egli è stato membro di Ansar Eddine, lavorando a stretto contatto con i leader dei due gruppi armati, operando nel contesto delle strutture ed istituzioni da questi create. È stato sostenuto che egli fosse a capo, dal maggio al settembre 2012, della “*Hesbab*”, una delle brigate combattenti, operanti nella capitale maliana.

Il 26 settembre 2015, Mr Al Faqi è stato consegnato alla CPI dalle autorità del Niger ed è stato condotto nei Paesi Bassi.

Il 18 febbraio 2016, le parti hanno raggiunto un accordo: Mr. Al Mahdi ha comunicato all'Office of the Prosecutor di accettare le sue responsabilità per il reato addebitatogli e ha fornito un dettagliato rendiconto delle sue azioni.

Il 24 marzo 2016, la Pre-Trial Chamber ha confermato l'accusa e l'ha rinviato di fronte alla Trial Chamber per la fase successiva del procedimento.

Il processo si è svolto tra il 22 e il 24 agosto 2016. Mr Al Mahdi ha reso una pubblica ammissione di colpa.

La Chamber ha trovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'ammissione di colpa, insieme alle prove aggiuntive presentate, soddisfacesse i requisiti essenziali per provare il reato di attacco nei confronti di beni protetti ai sensi dell'articolo 8 (2) (e), (iv).

Di conseguenza, la Chamber ha ritenuto all'unanimità che il signor Al Mahdi fosse colpevole, ai sensi dell'articolo 25 (3) (a), del reato di attacco a siti protetti, menzionato in precedenza, come crimine di guerra ai sensi dell'articolo 8 (2) (e) (iv).

Il 27 settembre 2016 la Trial Chamber VIII ha emesso sentenza di condanna nei confronti di Al Mahdi responsabile, a titolo di concorso, dei crimini di guerra contestatigli, concernenti l'attacco contro edifici storici e religiosi a Timbuktu (Mali) nel giugno e luglio 2012, condannandolo a 9 anni di reclusione. Il periodo di un anno (dal 18 settembre 2015 al 27 settembre 2016) che il condannato ha trascorso in custodia cautelare sarà scomputato dalla pena.

La Chamber ha ritenuto che Al Mahdi fosse a capo degli *Hesbab* (il gruppo armato che ha eseguito l'attacco) e fosse a conoscenza della natura degli obiettivi dello stesso. Egli era inoltre presente a tutti gli attacchi, dando istruzioni e supporto morale alle sue truppe.

Mr Al Mahdi è stato nominato capo di quest'organizzazione per la sua reputazione come studioso di religione con una vasta educazione coranica e una approfondita conoscenza dell'Islam. Quando è stato consultato sulla questione della distruzione dei mausolei di Timbuktu - luoghi di culto e di pellegrinaggio protetti dall'UNESCO - Mr Al Mahdi non ne ha raccomandata la distruzione. Tuttavia, dopo aver ricevuto le istruzioni per procedere dai suoi superiori, ha supervisionato la demolizione di dieci siti e ha, personalmente, partecipato alla distruzione di cinque di essi.

Al fine della determinazione della pena la Chamber ha preso in considerazione la condotta personale dell'imputato e le circostanze soggettive e ha evidenziato come, sebbene appartenenti alla categoria dei crimini di guerra, i crimini contro la proprietà siano di gravità inferiore rispetto a quelli contro le persone.

I giudici hanno comunque ritenuto che gli edifici oggetto dell'attacco fossero non solo religiosi, ma anche simbolicamente importanti per la popolazione di Timbuktu. In particolare, il Mausoleo dei Santi e la Moschea di Timbuktu costituivano parte integrante della vita religiosa degli abitanti della città, in quanto riflesso della dedizione alla religione islamica, e venivano percepiti come mezzo di protezione divina dalla popolazione autoctona. Infine, tutti i siti oggetto degli attacchi erano stati dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Di conseguenza gli attacchi hanno avuto effetti non solo sulle

vittime, ma su tutta la popolazione del Mali e sulla comunità internazionale generalmente intesa.

Un altro profilo d'interesse del caso in esame è il fatto di rappresentare, come già segnalato *supra*, il caso pilota presso la Corte penale internazionale nel quale, per la prima volta, viene resa un'ammissione di colpa da parte di un accusato, prevista ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto CPI.

Questa disposizione non costituisce una replica esatta della procedura di patteggiamento, comunemente accettata nelle giurisdizioni di diritto comune, in quanto lascia ai giudici l'ultima parola in materia di modifica delle accuse, l'ammissione di colpevolezza stessa o la pena da infliggere.

È, tuttavia, un meccanismo per garantire che l'imputato possa autonomamente, a seguito di un'approfondita consultazione con il suo difensore, ammettere le proprie responsabilità.

Tale elemento è importante perché l'accettazione della responsabilità personale per il proprio crimine è, comunemente, ritenuta un prerequisito per la riabilitazione del colpevole e anche per i processi di riconciliazione più ampi nell'ambito delle comunità colpite.

Particolarmente importante, sotto questo aspetto, anche per quanto riguarda il valore deterrente della sentenze in esame, è il fatto che il signor Al Mahdi nel suo ruolo di studioso religioso abbia mostrato il pentimento e invitato la gente a non partecipare agli stessi atti in cui è stato coinvolto "*because they are not going to lead to any good for humanity*" (paragrafo 103). Tale comportamento attesta il potenziale di riabilitazione della persona condannata.

Le espressioni di rimorso, pertanto, contribuiscono a realizzare uno degli obiettivi del diritto penale internazionale, quello della riconciliazione.

È stato, infine, preso in considerazione il fatto che l'imputato abbia confessato i suoi crimini, collaborato con la Corte al fine di ricostruire gli eventi concernenti l'attacco, e tenuto una buona condotta durante la custodia cautelare. Ha assunto, altresì, rilievo la circostanza per cui, durante l'attacco, Al Mahdi abbia deciso di attuare una condotta tale da preservare alcune parti della Moschea.

Come detto, l'attitudine collaborativa di Al Mahdi nei riguardi della Corte, è stata ritenuta "*senza dubbio una circostanza attenuante*" (par. 100).

Da ultimo, riallacciandosi a quanto detto sopra, gli avvenimenti oggetto di questo caso sollevano la problematica di un importante obiettivo che la comunità internazionale è chiamata a perseguire, ossia la tutela del patrimonio culturale comune. L'arte, l'architettura e la letteratura sono "ancoraggi" per l'umanità, ricordandoci i valori che legano le comunità insieme. La loro conservazione è, quindi, essenziale per la formazione della coscienza collettiva sia a livello locale che globale. Il caso Al Mahdi si colloca a pieno titolo nel trend evolutivo dei procedimenti c.d. tematici, a partire dal suo primo caso contro il sig. Lubanga che si concentra sui crimini contro i bambini e, più recentemente, con la particolare considerazione data ai reati che hanno causato la distruzione dell'ambiente.

È facile criticare la strategia consistente nella scelta, coscientemente perseguita dalla Corte, di perseguire solamente alcuni atti violenti, evitando di trattarne altri. Tuttavia, alla luce delle limitate risorse disponibili, tali difficili decisioni sono inevitabili.

Il diritto penale internazionale è "simbolico" poiché produce solo "campioni" di giustizia. Ciò è dovuto alle sue limitazioni intrinseche, causate dalla selettività delle azioni giudiziarie, dalla frequente mancanza di sostegno "domestico", dai poteri di esecuzione non compiutamente definiti e dai vincoli finanziari. Allo stesso tempo, la missione simbolica



della giustizia penale internazionale consente di appellarsi emotivamente a una comunità più ampia, ponendo l'accento su certi messaggi attraverso i suoi giudizi.

SALVATORE CUSTURERI